

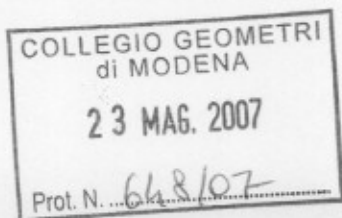


**COMUNE DI VIGNOLA**  
**Provincia di Modena**

**Struttura Pianificazione Territoriale**

Prot. 10400/2007

18 maggio 2007



Spett.le Collegio dei Geometri  
della Provincia di Modena  
Via Scaglia Est, n. 144  
Direzionale Diamante  
41100 Modena (MO)  
c.a. geom. Guido Mazzi

e.p.c. Spett.le Odine degli  
Architetti della Provincia di  
Modena  
Piazzale Boschetti, n. 8  
41100 Modena (MO)  
c.a. arch. Gibertoni Claudio

e.p.c. Spett.le Odine degli  
Ingegneri della Provincia di  
Modena  
Piazzale Boschetti, n. 8  
41100 Modena (MO)  
c.a. ing. Balugani Pietro

**prot. Rif. 440/2007**

**OGGETTO:** Competenze del geometra in materia di interventi di restauro.

Egregio Presidente,

premesso che la comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 del 2/04/2007 prot. Rif. 7028/2007, dalla quale hanno avuto avvio i Sui rilievi, era relativa alla contestazione della categoria d'intervento proposta dal geom. Torelli Gianfranco, che presentava un intervento di "Ristrutturazione edilizia (formazione di più U.I. abitative) in fabbricato già ad uso abitazione bifamiliare" dove invero il vigente PRG (rif. scheda n. 125) prescrive la modalità di intervento del **"Restauro e risanamento conservativo di tipo A"**. In tal senso il procedimento avviato è relativo alla conformità ai disposti del Piano e non in quanto il progetto è a firma del geometra Turelli Gianfranco.

Nel merito comunque di quanto da Lei rilevato, indipendentemente che il fabbricato in questione non risulta solo schedato dal PRG come "edificio e manufatto architettonico di interesse storico" ai sensi dell'art. 53 delle NTA, ma ricade anche in area assoggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'ex legge 1497/39, si ritiene di dover rilevare quanto segue.

Il Regio Decreto n. 2537 del 1925, come da Lei correttamente trascritto, riserva alla competenza esclusiva degli architetti tutti gli interventi relativi a "opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, (...)". Si ritiene quindi che sono di esclusiva competenza degli architetti, non solo il restauro dei beni contemplati dalla citata legge n. 364 del 1909 ma anche gli interventi sull'edilizia civile che abbia rilevante carattere artistico.

In tal senso si richiama anche quanto disposto a suo tempo dalla "Commissione Perticone", (rif. Allegato A), istituita con D.D.M.M. 10/04/86 e 12/12/87, che si è occupata dell'"esame dei limiti di competenza dei geometri", che seppur nella consapevolezza che non costituisce norma, può contribuire all'interpretazione della volontà del legislatore dove all'art. 1 comma 2 riporta: «Sono esclusi dalla competenza del Geometra il progetto e la direzione dei lavori di edifici industriali, funerari, di culto, e di quelli che comunque dovessero sorgere in centri storici, ed in zone di interesse storico od artistico determinate da norme o vincoli di legge statali, **regionali o di regolamento comunale**».

Del resto l'art. 16 del R.D. 274/1929 che stabilisce gli ambiti di svolgimento dell'attività professionale dei geometri, come è possibile leggere di seguito, non contempla tra questi gli interventi di restauro: «L'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati come segue:

- a) operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali ed estimi relativi;
- b) operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo;
- c) misura e divisione di fondi rustici;
- d) misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili;
- e) stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, stima dei danni prodotti ai fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, e valutazione di danni colonici a culture erbacee, legnose, da frutto, da foglia e da bosco. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;
- f) stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili; stima dei danni prodotti dagli incendi;

per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;

h) funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie;

i) curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica; assistenza nei contratti agrari;

l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;

**m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;**

n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera m);

o) misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate;

p) funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate;

q) mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d'importanza o che implicino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici».

Per quanto sopra esposto, ritengo quindi che l'Ufficio da me diretto bene abbia fatto a segnalare la possibile "assenza di titolo abilitativo" per l'intervento in parola, riservandomi l'adozione di provvedimenti di ulteriore accertamento (segnalazione agli Ordini per quanto di loro competenza) nel caso di ripresentazione della pratica nei medesimi presupposti.

L'ufficio si dichiara fin da ora disponibile ad assumere criteri interpretativi differenti, qualora condivisi e/o suggeriti congiuntamente dagli ordini professionali coinvolti, ai quali si inoltra la presente nota per eventuali ulteriori contributi e/o interpretazioni.

Restando a disposizione si porgono I più cordiali saluti,

Vignola, 18/05/2007

IL DIRIGENTE  
RESPONSABILE DELLO SPORTELLO  
arch. Corrado Gainferrari

